



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LAURO, MAZZARACCHIO, GIULIANO, GENTILE, MUSSO, FAZZONE, SARRO, MALAN, DI GIACOMO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, PASTORE, VALENTINO, CORONELLA, CONTI, SCARPA BONAZZA BUORA, PICCONE, COMPAGNA, NESSA, COLLI, GERMONTANI, Nicola DI GIROLAMO, CASOLI, FASANO, BOSCKETTO, GIORDANO, DE FEO, CENTARO, CALIGIURI, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI, COSTA, GALLO e SIBILIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2009**

Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1982 fu approvata la legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, prevedendo anche norme per la determinazione dell'equo canone nei rapporti di affittanza (articoli 9 e 62) nonché disponendo l'applicazione di coefficienti di moltiplicazione al reddito domenicale dei terreni.

Purtroppo furono posti come riferimento i redditi determinati con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976 e la Corte costituzionale (dopo una prima risposta negativa nel 1984, sentenza

n. 139 del 7 maggio 1984) ne ha accolto l'eccezione d'incostituzionalità, con sentenza n. 318 del 5 luglio 2002.

Da tale data gli affittuari di terreni agricoli sono rimasti senza tutela, anche perché la Magistratura ritiene non applicabili le norme precedenti in materia, vigenti prima della citata legge n. 203 del 1982, giudicandole «revocate» anche in mancanza di precisa disposizione in proposito.

Appare necessario, per tale motivo, provvedere a colmare questa lacuna attraverso il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 3 maggio 1982, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Tabella per l'equocanone*). -  
1. Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: "La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee".

2. I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale vigente all'atto della decisione sono compresi tra un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta volte.

3. I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, non possono superare i venti punti.

4. Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi 2 e 3, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, dell'esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

5. L'articolo 3 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 814, è abrogato»;

b) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Revisione degli estimi*). - 1.  
Alla data di entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, essi costituiranno la base della determinazione dei canoni dovuti per i fondi concessi in affitto».

